

**COMUNE DI MALETTO
PROVINCIA DI CATANIA**

**Deliberazione del Commissario Straordinario
N.39 del 19/10/2007**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER I SERVIZI SOCIO -
ASSISTENZIALI
2007**

INDICE

CAPO I - FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Interventi e prestazioni
- Art. 3 – Presa in carico e piano individualizzato di assistenza
- Art. 4 - Fonti di finanziamento
- Art. 5 – Modalità di gestione
- Art. 6 - Accertamento della situazione economica dei richiedenti
- Art. 7 - Controlli
- Art. 8 – Termine di presentazione delle istanze
- Art. 9 - Rinvio
- Art.10 - Note

CAPO II - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILARE

- Art.11 - Istituzione e finalità
- Art.12 - Prestazioni
- Art.13 - Beneficiari e diritto di precedenza
- Art.14 - Gratuità - Compartecipazione alla spesa - Rivalsa
- Art.15 - Modalità di gestione del servizio
- Art.16 - Rapporto di convenzionamento
- Art.17 - Istanza per l'ammissione al servizio
- Art.18 - Istruttoria dell'istanza
- Art.19 - Graduatoria

CAPO III - GESTIONE CENTRO SOCIALE RICREATIVO ANZIANI

- Art.20 - Istituzione e finalità
- Art.21 - Beneficiari
- Art.22 - Modalità di ammissione e dimissione
- Art.23 - Attività
- Art.24 - Organi del centro
- Art.25 – Modalità di elezione del presidente e del comitato direttivo
- Art.26 – Regole comportamentali

CAPO IV - SERVIZI RESIDENZIALI INTEGRAZIONE RETTA PER L'INSERIMENTO DI UTENTI PRESSO STRUTTURE PROTETTE

- Art.27 - Definizione e finalità
- Art.28 - Domanda ed istruttoria
- Art.29 - Retta a carico dell'utente
- Art.30 - Recupero del credito
- Art.31 – Concorso dei parenti obbligati

CAPO V - AFFIDO ETERO FAMILIARE DI MINORI

- Art.32 – Istituzione e finalità
- Art.33 – Modalità di attuazione
- Art.34 - Competenze amministrative
- Art.35 - Affidatari
- Art.36 - Impegni degli affidatari
- Art.37 - Impegni delle famiglie di origine

Allegati al Capo V:

1. Provvedimento di affidamento familiare
2. Consenso per affidamento di minore
3. Impegno degli affidatari

CAPO VI - INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA

- Art.38 - Definizione
- Art.39 - Destinatari
- Art.40 - Accesso alle prestazioni
- Art.41 - Minimo vitale
- Art.42 – Criteri per la determinazione della situazione economica
- Art.43 - Istanza e documenti
- Art.44 - Priorità
- Art.45 - Forme di intervento
- Art.46 - Assistenza economica straordinaria ed urgente "UNA TANTUM"
- Art.47 - Assistenza economica continuativa (integrazione al minimo vitale)
- Art.48 - Assistenza economica temporanea
- Art.49 - Assistenza abitativa
- Art.50 - Fornitura di generi di prima necessità
- Art.51 - Contributi per spese farmaceutiche e sanitarie
- Art.52 - Assegni di cura
- Art.53 – Esenzione di somme spettanti al Comune a vario titolo

CAPO VII - PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA' - SERVIZIO CIVICO

- Art.54 - Istituzione e finalità
- Art.55 - Servizi
- Art.56 - Beneficiari
- Art.57 - Istanza di ammissione
- Art.58 - Graduatoria
- Art.59 - Coordinamento
- Art.60 - Prestazioni
- Art.61 - Revoca e rinunce
- Art.62 - Assicurazione
- Art.63 - Compenso

CAPO VIII - SERVIZIO DI TRASPORTO

- Art.64 - Istituzione e finalità
- Art.65 - Beneficiari
- Art.66 - Istanza di ammissione

CAPO IX – CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE

- Art.67 – Istituzione e finalità
- Art.68 – Beneficiari
- Art.69 –Organi del C.A.G.
- Art.70 – Modalità di elezione del comitato
- Art.71 – Attività
- Art.72 – Modalità di ammissione e dimissione

CAPO I FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina alcune attività che il Comune di MALETTO esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

Art. 2

Interventi e prestazioni

Allo scopo di consentire che ciascuna persona, che abbia la residenza presso il Comune di Maletto da almeno sei mesi, possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale, il Comune di Maletto regolamenta:

- 1)-Il servizio di assistenza domiciliare
- 2)-La gestione del centro sociale ricreativo per anziani
- 3)-I servizi residenziali
- 4)-L'affido etero familiare per minori
- 5)-Gli interventi di natura economica
- 6)-I progetti di pubblica utilità (servizio civico)
- 7)-Il servizio di trasporto
- 8)-La gestione del Centro di Aggregazione Giovanile

Di norma l'erogazione di un intervento, preclude la possibilità di altri interventi, salvo che diversamente specificato negli articoli, ovvero che il servizio sociale, nella predisposizione del progetto individuale proponga diversamente.

Art. 3

Presenza in carico e piano individualizzato di assistenza

L'utente, per accedere ai servizi ed alle prestazioni di cui al presente Regolamento, presenta istanza su apposito modello predisposto dall'Ufficio servizi sociali; i funzionari preposti presteranno l'assistenza necessaria per la compilazione.

La presa in carico si articola in tre momenti:

- a) una fase di valutazione preliminare effettuata dall'A.S. attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa da e con la persona e dei bisogni che vi sottendono al momento della presentazione dell'istanza. Questa fase prevede anche la messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale, attraverso colloqui, visite domiciliari e contatti con le varie istituzioni.
- b) Predisposizione di un piano individualizzato di assistenza che preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare al fine di superare la condizione di bisogno.
- c) Verifica degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell'intervento.

Art. 4

Fonti di finanziamento

Alla spesa per la gestione dei servizi di cui al precedente art.2, il Comune provvede con parte dei fondi per servizi assegnati al Comune ai sensi del D.A.EE.LL. 23.10.98 e salve successive modifiche, con eventuali somme provenienti dalla riscossione delle quote di compartecipazione al costo a carico degli utenti, per quei servizi ove è previsto, dell'azione di rivalsa nei confronti degli obbligati per legge ai sensi dell'art.433 del

codice civile, dalla L.328/00, nonché da finanziamenti assegnati dallo Stato o dalla Regione per progetti o interventi di settore.

Art. 5

Modalità di gestione

I servizi di cui all'art.2 possono essere gestiti direttamente dal Comune o, quando è possibile, tramite l'associazione con i Comuni ricadenti nel Distretto socio-sanitario; ovvero possono essere gestiti prevedendo la forma del convenzionamento o dell'accreditamento con enti, cooperative ed associazioni iscritte nell'apposito albo regionale, presenti nel territorio.

Art. 6

Accertamento della situazione economica dei richiedenti

Al fine di stabilire l'accesso ai servizi e alle prestazioni sociali in forma gratuita o con quota di compartecipazione (fatta eccezione gli interventi di natura economica, per i quali si rimanda al successivo art.42), l'utente deve produrre, insieme all'istanza, l'attestazione ISEE e la dichiarazione sostitutiva unica sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 29/12/2000, relativa ai redditi conseguiti, dal dichiarante e dal proprio nucleo familiare, nell'anno precedente rispetto a quello per il quale si chiede l'erogazione del servizio o della prestazione; nonché l'attestazione ISEE e la dichiarazione sostitutiva unica sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 29/12/2000, resa dagli obbligati per legge e dai loro familiari, per quei servizi o prestazioni per cui è prevista l'azione di rivalsa.

L'ufficio accerterà, ai sensi della normativa vigente in materia di accessi agevolati per la fruizione dei servizi socio-assistenziali, la situazione economica del nucleo familiare di riferimento e l'eventuale diritto all'esenzione totale o parziale dalla compartecipazione al costo del servizio o della prestazione sociale.

L'accesso alle prestazioni sociali di cui al presente regolamento (con esclusione degli interventi di natura economica e dell'integrazione retta per ricovero) è gratuito per i nuclei familiari la cui ISEE è pari o inferiore ad € 7.000,00. I nuclei familiari con una attestazione ISEE superiore possono essere ammessi ai servizi ed alle prestazioni sociali richieste previa compartecipazione in misura pari al 5% del costo del servizio per ogni € 1.000,00 superiore al limite per la gratuità.

Il richiedente, qualora mutino sostanzialmente la composizione del nucleo familiare e/o le condizioni economiche, deve aggiornare la certificazione per consentire la corretta valutazione della situazione entro un mese dal fatto modificativo.

Art. 7

Controlli

Relativamente all'attività di controllo da effettuarsi per i servizi e le prestazioni soggette alle condizioni reddituali dei richiedenti, si rinvia alle norme contenute nel vigente regolamento per la semplificazione amministrativa aggiornato al D.P.R. n.445/00.

Art. 8

Termine di presentazione delle istanze

Di norma l'utente può presentare istanza per accedere alle prestazioni, di cui al presente regolamento, in ogni momento dell'anno.

Per alcune prestazioni, meglio specificate successivamente, il termine di presentazione delle istanze verrà stabilito da apposito avviso pubblico che sarà di norma il 30 novembre di ogni anno, salvo variazioni scaturenti da esigenze di servizio.

Le istanze pervenute fuori il predetto termine, saranno prese in considerazione, secondo l'ordine di protocollo, compatibilmente alle disponibilità finanziarie comunali o previa rinuncia di utenti ammessi.

Art. 9

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni dettate in materia dalla Regione Siciliana ed alle eventuali successive modificazioni e variazioni.

Art. 10

Note

Nella predisposizione del programma annuale dei servizi socio-assistenziali, tutti i servizi e gli interventi in favore degli anziani sono sottoposti al parere della Commissione Consultiva degli anziani.

CAPO II

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 11

Istituzione e finalità

Nell'ambito del territorio è istituito il servizio di Assistenza Domiciliare.

Esso è finalizzato alla permanenza del soggetto richiedente nel proprio ambiente familiare, a prevenire forme di istituzionalizzazione ed a favorire processi di deistituzionalizzazione.

Il servizio di Assistenza Domiciliare è alternativo all'assegno di cura, ad ogni altra forma di intervento previsto nel presente regolamento od erogato dalla regione o dallo stato, salvo che diversamente proposto dal servizio sociale comunale, valutate le condizioni di bisogno del richiedente e del nucleo familiare.

Art. 12

Prestazioni

Detto servizio si articola nelle seguenti prestazioni:

PRESTAZIONI SOCIALI (DI COMPETENZA DEL COMUNE)

- a)-Aiuto domestico, giornaliero o periodico (Riordino alloggio, governo della casa, pulizia biancheria a domicilio, preparazione del vitto);
- b)-Aiuto per l'igiene e cura della persona (alzarsi dal letto, pulizia personale, corretta deambulazione).
- c)-Fornitura di generi in natura e/o pasti caldi a domicilio, curando di stimolare ed aiutare l'utente nella preparazione dei pasti);
- d)-Disbrigo pratiche varie (pensionistiche, sanitarie, etc.);
- e)-Assistenza morale e psicologica, volta a favorire i rapporti familiari e sociali, anche con la collaborazione di vicini (accompagnamento presso centri diurni, amici, parenti, partecipazione a manifestazioni, spettacoli, etc.).

PRESTAZIONI SANITARIE

(DI COMPETENZA DELL'A.S.L.N.3 -Protocollo di intesa per l'assistenza domiciliare integrata tra l'Azienda Unità Sanitaria Locale n.3 di Catania e il Comune di Maletto, delibera A.U.S.L.3 n.2220 del 08.07.99)

- a)-Medicina generale e specialistica;
- b)-Assistenza infermieristica;
- c)-Riabilitazione fisica e psico-motoria.

Art. 13

Beneficiari e diritto di precedenza

Il servizio viene erogato, a richiesta, in ogni momento dell'anno, ai cittadini residenti (previa predisposizione di un progetto redatto dall'assistente sociale del Comune con gli operatori che gestiscono il servizio), in possesso dei seguenti requisiti:

ANZIANI: requisito dell'età (compimento del 60esimo anno di età per gli uomini e del 55esimo anno di età per le donne), parzialmente autosufficienti o totalmente non

autosufficienti e per i quali il nucleo familiare non esiste o non sia in grado di fornire il supporto necessario.

PORTATORI DI HANDICAP GRAVI: fisici, psichici o sensoriali che siano inseriti in nuclei familiari naturali e/o affidatari che, a causa dell'età avanzata dei componenti del nucleo stesso e per le altre difficoltà transitorie o permanenti, non possono prestare al soggetto un'assistenza soddisfacente.

L'accertamento delle condizioni di handicap grave, viene verificata dall'ufficio servizi sociali a seguito di presentazione del certificato per la L.104/92, rilasciato dalla competente commissione, afferente agli invalidi civili.

NUCLEI FAMILIARI BISOGNOSI: gestanti, puerpere e altri soggetti in difficoltà per situazioni e condizioni contingenti previa predisposizione di apposito progetto redatto dall'assistente sociale del Comune.

Le prestazioni saranno erogate sulla base delle disponibilità finanziarie e secondo i criteri di precedenza descritti nel successivo art.19 relativo alla formulazione della graduatoria.

Art. 14

Gratuità - Compartecipazione alla spesa - Rivalsa

Ai sensi della normativa vigente in materia:

-alle prestazioni sociali di cui al superiore art.12 lett. e) accedono gratuitamente tutti gli utenti senza limiti di reddito;

-alle restanti prestazioni, si accede gratuitamente o mediante compartecipazione alla spesa in conformità a quanto stabilito dal superiore art.6del presente regolamento.

Per il recupero del costo delle prestazioni di fornitura di generi in natura e/o pasti caldi a domicilio, al netto della eventuale quota di compartecipazione a carico dell'utente, il Comune procederà nei confronti degli obbligati per legge a prestare gli alimenti, che siano titolari di redditi superiori al triplo della fascia esente ai fini IRPEF.

Relativamente agli utenti tenuti alla compartecipazione alla spesa, l'attivazione e la prosecuzione dell'erogazione del servizio è subordinata al versamento della quota di compartecipazione al costo da versarsi nella misura, entro i termini e con le modalità che saranno stabilite con apposita determina del responsabile del servizio.

L'accertamento del mancato versamento, sarà causa di non attivazione o di interruzione del servizio. Con le stesse modalità si procederà al ripristino del servizio qualora l'utente regolarizzi la propria posizione.

Viene precisato che le prestazioni a parziale o totale rimborso non possono superare il 20% del totale delle prestazioni gratuite, salvo che queste ultime non abbiano già soddisfatto l'intera domanda.

Art. 15

Modalità di gestione del servizio

Per la gestione del servizio in questione il Comune privilegia l'associazione con altri Comuni, ove possibile, e la forma del convenzionamento o dell'accreditamento con enti, cooperative ed associazioni iscritte nell'apposito albo regionale. Tale servizio può essere gestito anche in economia con personale di ruolo o da assumersi ai sensi della normativa vigente in materia di contratti di lavoro.

Ciascuno degli addetti al servizio deve essere in possesso del titolo professionale od attestato equipollente richiesto per le mansioni svolte.

Art. 16

Rapporto di convenzionamento

Il rapporto di convenzionamento sarà disciplinato da apposita convenzione che dovrà prevedere in particolare:

-La natura, il tipo e l'ampiezza delle prestazioni da erogare. Quest'ultima consistente nella determinazione delle prestazioni orarie settimanali richieste per ciascuna figura

professionale impiegata nel servizio, con possibilità per l'affidatario di effettuare in settimane successive le prestazioni non rese nelle settimane di competenza, a seguito di richiesta da parte dello stesso e previa autorizzazione del responsabile del servizio;

-L'utenza a cui devono essere rese le prestazioni;

-Le professionalità necessarie ed atte a svolgere le prestazioni;

-I tempi di durata della convenzione;

-Le modalità di rescissione della convenzione;

-I costi previsti:

-Costo totale del servizio;

-Costo orario di ciascun tipo di operatore previsto per l'erogazione delle prestazioni.

Ciò al fine di determinare:

-il costo unitario per ciascun tipo di prestazione, che serve per la eventuale determinazione della quota di compartecipazione a carico degli utenti;

-i maggiori o minori corrispettivi da erogare in funzione di maggiori o minori prestazioni richieste al contraente;

-la possibilità per l'Amministrazione Comunale di richiedere maggiori o minori prestazioni, in funzione delle mutate necessità dell'utenza o disponibilità finanziarie, con conseguente e proporzionale aumento o riduzione dei corrispettivi.

Art. 17

Istanza per l'ammissione al servizio

Per l'ammissione al servizio, l'utente dovrà produrre istanza su apposito stampato predisposto e messo a disposizione dall'ufficio servizi sociali.

La stessa dovrà essere corredata della documentazione prevista all'art.6 del presente regolamento e della seguente documentazione:

-Copia del certificato L.104/92 rilasciato dalla competente commissione dell'A.S.L. specificatamente per le prestazioni in favore dei soggetti portatori di handicap;

--Copia del certificato invalidità rilasciato dalla competente commissione dell'A.S.L. per le prestazioni in favore degli anziani o, in alternativa, certificato medico attestante, secondo le condizioni di salute dei richiedenti, la non autosufficienza, la parziale autosufficienza ovvero l'autosufficienza;

-Per la fornitura di generi in natura e/o pasti caldi a domicilio, dovranno produrre stesse dichiarazione di cui all'art. 6 anche i familiari non conviventi, tenuti per legge alla corresponsione degli alimenti, ai sensi dell'art.433 del C.C.;

-Ogni altra documentazione probatoria dello stato di bisogno del richiedente e della necessità che nei confronti dello stesso vengano attivate le prestazioni richieste.

Sarà cura dell'ufficio servizi sociali fornire, a chiunque lo richieda, ogni utile informazione sul servizio in questione ed il necessario supporto per la corretta compilazione e produzione dell'istanza, promuovendo, ove possibile, la presentazione della stessa da parte di cittadini soli e bisognosi di assistenza.

Art. 18

Istruttoria dell'istanza

L'ufficio servizi sociali avrà cura di completare l'istruttoria delle istanze accertando la situazione familiare del richiedente e la conformità delle dichiarazioni reddituali, secondo le modalità stabilite all'art. 6 del presente regolamento.

Entro il mese successivo dal termine fissato per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, relative all'anno solare precedente quello di erogazione del servizio, tutti gli utenti ammessi al servizio di che trattasi, hanno l'obbligo di produrre le dichiarazioni di cui sopra, riferite ai redditi conseguiti nell'anno solare precedente.

L'ufficio servizi sociali avrà cura di facilitare l'assolvimento di tale obbligo ed acquisire i conseguenti accertamenti sopra specificati.

Art. 19 **Graduatoria**

Per ciascun tipo di prestazione inerente il servizio in questione, l'assistente sociale dell'ufficio comunale di servizi sociali provvederà alla formulazione della seguente graduatoria:

- **Autonomia entro le mura domestiche** (documentata dai certificati di cui all'art.17):
 - non autosufficiente (100%+acc.) punti 4
 - non autosufficiente (100% no acc.) punti 3
 - parzialmente autosufficiente..... punti 1
 - autosufficiente..... punti 0
- **Stato di solitudine :**
 - solo(senza figli nel territorio)..... punti 4
 - solo con figli residenti a Maletto che lavorano punti 2
 - solo con figli residenti a Maletto che non lavorano..... punti 1
 - con il coniuge (senza figli nel territorio)..... punti 0
 - con figli o altri conviventi (badanti)..... punti -1
 - con il coniuge e con figli nel territorio)..... punti -2
 - con il coniuge e figli e/o altri conviventi..... punti -3
- **Età:**
 - da 55 a 60 anni punti -2
 - da 61 a 64 anni punti -1
 - da 65 a 70 anni punti 0
 - da 71 a 75 anni punti 1
 - da 76 a 80 anni punti 2
 - da 81 a 85 anni..... punti 3
 - oltre 86 anni punti 4

Acquisiscono il diritto ad usufruire delle prestazioni, previo inserimento nella graduatoria, gli anziani che ottengono un punteggio pari o superiore a 3.

Gli anziani esclusi, per aver ottenuto un punteggio inferiore a 3, possono inoltrare nuova istanza, non appena si verificano variazioni delle proprie condizioni.

A parità di punteggio hanno titolo di precedenza i richiedenti più anziani di età.

La graduatoria può subire in ogni momento delle variazioni in funzione dei bisogni e delle necessità che periodicamente l'assistente sociale andrà a verificare con visite domiciliari e/o a seguito di segnalazioni.

Le prestazioni assistenziali saranno erogate nel rispetto della suddetta graduatoria, previa predisposizione da parte del Responsabile del servizio degli occorrenti strumenti operativi per l'espletamento del servizio in questione.

CAPO III **GESTIONE CENTRO SOCIALE RICREATIVO ANZIANI**

Art. 20 **Istituzione e finalità**

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'erogazione dei servizi e di facilitare i rapporti fra gli utenti del centro.

Il centro ricreativo è luogo di aggregazione della popolazione anziana ed ha lo scopo di prevenire situazioni di isolamento ed emarginazione, di realizzare senza fini di lucro iniziative di carattere ricreativo, culturale e sociale che permettano ai partecipanti di esserne destinatari e protagonisti.

Art. 21 **Beneficiari**

Il centro sociale è destinato prevalentemente, ma non esclusivamente alle persone anziane, che abbiano compiuto i 55 anni di età se donne e i 60 anni se uomini *e comunque prescindendo dall'età purchè in possesso di pensione.*

Il centro è destinato anche a soggetti non aventi i suddetti requisiti la cui situazione individuale, familiare e sociale viene, di volta in volta, valutata dal servizio sociale comunale.

Art. 22

Modalità di ammissione e dimissione

Per essere ammesso al centro, l'utente deve presentare al Funzionario comunale, Responsabile del centro, in ogni momento dell'anno, domanda di iscrizione, i cui moduli sono all'uopo predisposti e resi disponibili presso lo stesso centro, allegando certificato medico, attestante l'assenza di malattie infettive e di turbe mentali e fotografia tipo tessera.

Il Sindaco, o Assessore delegato, rilascerà allo stesso una tessera che gli consentirà la presenza e la partecipazione alla vita del centro.

Entro il 30 novembre di ogni anno, l'utente deve provvedere al rinnovo della tessera, producendo un certificato medico, attestante l'assenza di malattie infettive e di turbe mentali, da consegnare al Responsabile del centro, insieme alla tessera per la vidimazione annuale, il quale, coadiuvato dal Comitato Direttivo, avrà cura di predisporre apposito avviso all'interno del centro, darne larga diffusione, raccogliere la documentazione e presentarla al protocollo del Comune entro il termine.

Gli utenti che non avranno provveduto entro i termini, non avranno diritto a partecipare alle attività del centro, ma potranno tuttavia essere riammessi dopo aver provveduto al rinnovo secondo le modalità di cui al precedente comma.

I frequentatori sono tenuti ad un corretto comportamento, all'osservanza del regolamento e delle decisioni assunte dall'organo di gestione.

Coloro che non rispettano le norme comportamentali, stabilite all'interno del centro, o il presente regolamento, saranno sottoposti al giudizio del Collegio Probiviri, che avrà il compito di valutare la violazione e adottare i provvedimenti consequenziali.

Art. 23

Attività

Le iniziative del centro sono rivolte all'accrescimento culturale e sociale degli iscritti, da perseguirsi attraverso le seguenti attività:

- segretariato sociale
- iniziative ricreative e di socializzazione;
- iniziative culturali, (cineforum, conferenze e dibattiti);
- attività di laboratorio artigianale;
- attività di solidarietà sociale soprattutto con persone non autosufficienti;
- attività per favorire lo scambio intergenerazionale;
- visite guidate, gite e gemellaggi;
- piccolo servizio bar autogestito.

Annualmente l'Amministrazione Comunale, sentito il Comitato Direttivo, programma le attività che intende svolgere all'interno del Centro; tali attività, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, saranno a carico del Comune o finanziate con una quota di compartecipazione a carico dei partecipanti che in ogni caso non può superare il 50% della spesa.

Tutte le altre attività non rientranti nella normale programmazione del Centro sono a totale carico dei partecipanti, anche se il Comune, a richiesta del Comitato Direttivo del centro, può assumerne l'organizzazione.

Art. 24

Organi del centro

Il centro sociale appartiene al Comune. La gestione è diretta.
Il Sindaco, su proposta del Responsabile della P.O. Amministrativa, nomina un Funzionario Comunale quale Responsabile del Centro sociale per anziani.

IL RESPONSABILE DEL CENTRO:

cura la gestione amministrativa e contabile del Centro, predisponendo tutti gli atti amministrativi necessari per l'assicurazione, l'organizzazione delle attività finanziate dal comune, fornitura delle attrezzature e del materiale occorrente per le attività, ecc.; predispone un archivio degli anziani, con fascicoli personali, dove verranno inseriti l'istanza, i certificati medici, le informazioni relativi a tutti i dati anagrafici e il domicilio, i recapiti dei parenti, da utilizzare in caso di bisogno. Predispone, inoltre, un registro dove vengono trascritte le iscrizioni, le vidimazioni annuali, le eventuali cancellazioni.

Opera in raccordo con il Comitato Direttivo; provvede alle convocazioni delle assemblee degli anziani e vi partecipa con funzioni verbalizzanti e consultive; coordina le elezioni degli organi sociali del Centro; partecipa alle riunioni del Comitato Direttivo; organizza le attività finanziate dal Comune; collabora per quelle autogestite dai soci del Centro; sorveglia la conservazione dei locali, arredi e cose di proprietà del Centro.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI:

è composta da tutti gli iscritti; essa determina la volontà del Centro, in riferimento alle elezioni del Comitato Direttivo degli anziani e del Collegio dei Probiviri, nonché alle attività interamente o parzialmente autofinanziate, proposte dagli stessi soci, dal Comitato Direttivo e dall'Amministrazione Comunale.

L'assemblea dei soci si distingue in:

- Ordinaria, convocata con cadenza trimestrale (il primo giovedì di ogni trimestre), con lo scopo di aggiornare i soci sulle attività previste ed in corso;
- Straordinaria, convocata all'occorrenza dal Sindaco o Assessore delegato, dal Comitato Direttivo o da una rappresentanza dei soci.

L'assemblea è valida in prima convocazione qualunque sia il numero dei presenti. La convocazione avviene almeno una settimana prima, mediante affissione degli avvisi presso il centro.

IL COMITATO DIRETTIVO DEGLI ANZIANI:

Gli utenti del centro sociale per anziani sono rappresentati dal Comitato Direttivo che è composto da sette soci in rappresentanza di entrambi i sessi.

Il comitato, insieme al presidente e al Responsabile del centro sociale:

- Redige il regolamento interno atto a definire l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Centro;
- Convoca l'assemblea ordinaria una volta ogni tre mesi e l'assemblea straordinaria quando necessario o quando ne faccia richiesta scritta un gruppo di soci (minimo 10);
- Segnala al Collegio dei Probiviri i soci molesti o indisciplinati per eventuali provvedimenti;
- Costituisce gruppi di lavoro per una migliore efficienza della gestione e per l'organizzazione di attività ricreativo-culturali autofinanziate;
- Nomina il cassiere;
- Gestisce il servizio bar senza fini di lucro, destinato esclusivamente ai soci.

Il Comitato Direttivo si riunisce almeno una volta al mese e tutte le volte che il Responsabile del Centro, il Sindaco o l'Assessore delegato, lo ritengano opportuno.

In caso di dimissioni di un membro del comitato, o di assenza prolungata (minimo tre consecutive), esso sarà sostituito dal primo dei candidati non eletti.

Qualora le sostituzioni nell'arco di un anno dovessero superare il 50% si dovrà procedere alla rielezione del comitato.

IL PRESIDENTE :

- Ha la rappresentanza del Centro e dell'Assemblea;
- Coordina, attraverso il lavoro collegiale le attività del comitato e dei gruppi di lavoro.

In caso di impedimento o di assenza del presidente, tutte le funzioni vengono assunte dal vicepresidente.

IL COLLEGIO Dei PROBIVIRI:

Subito dopo l'elezione del Comitato Direttivo del Centro, l'assemblea degli anziani nomina tra i soci regolarmente iscritti, cinque anziani che costituiranno il Collegio dei Probiviri.

Fanno parte di diritto il Sindaco o Assessore delegato ed il Responsabile del Centro.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di tentare di dirimere le questioni sottoposte al proprio giudizio, con riferimento ai rapporti tra i soci o tra i soci ed il Centro sociale. Ha altresì il compito di verificare la correttezza della procedura elettorale, in caso di contestazione da parte di uno o più soci.

I soci che ritengono opportuno sottoporre al Collegio dei Probiviri segnalazioni relative a comportamenti scorretti di altri soci, possono far pervenire al responsabile del Centro, domanda scritta e firmata. Il Responsabile, valutata, insieme al Comitato Direttivo, la fondatezza della domanda, decide se sottoporla al Collegio dei Probiviri o considerarla infondata o non pertinente; in ogni caso comunica la propria decisione al socio che ha avanzato la domanda.

Qualora la domanda sia stata giudicata fondata, il Responsabile del Centro, la sottopone al Collegio dei Probiviri, il quale si riunisce per decidere sulla questione, dopo aver sentito le parti. Completata l'istruttoria, verrà redatto un documento sottoscritto da tutti i componenti il Collegio con l'esito della decisione, che verrà comunicato alle parti.

Valutata la violazione, il collegio dei Probiviri può:

- ammonire il socio
- procedere ad una sospensione da un minimo di una settimana ad un massimo di un mese
- procedere alla dimissione.

Art. 25

Modalità di elezione del Presidente e del Comitato Direttivo

Il Presidente ed il Comitato Direttivo degli anziani durano in carica due anni e vengono eletti mediante votazione segreta e previa predisposizione di una lista di candidati.

Trenta giorni dalla scadenza della carica, il Sindaco o l'Assessore alle politiche sociali, con proprio provvedimento, indice le elezioni del nuovo comitato e stabilisce il termine per la presentazione delle candidature e la data delle elezioni.

Hanno diritto a candidarsi ed a esprimere il voto gli anziani regolarmente iscritti alla data di indizione delle elezioni. Ciascun anziano potrà esprimere un numero massimo di 2 (due) preferenze.

Il Comitato sarà costituito da n.7 (sette) candidati che hanno ottenuto più voti.

Il Comitato al suo interno eleggerà a maggioranza, con due distinte votazioni, il Presidente ed il Vice Presidente.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, tutte le funzioni vengono assunte dal Vice Presidente.

La composizione del Comitato dovrà essere affissa permanentemente in bacheca.

Il Presidente ed i componenti del Comitato possono essere rieletti.

Art.26

Regole comportamentali

- All'interno del Centro sociale non si fuma, non si grida, si usa un linguaggio ed un comportamento decoroso, dignitoso, rispettoso nei confronti degli altri

fruitori, con particolare riferimento a quelli che presentano una condizione di salute precaria;

- I fruitori del centro hanno cura e rispetto dei locali e dell'arredo, nonché del materiale e delle attrezzature messi a loro disposizione. Coloro che provocano danni a persone o cose, per loro colpa o dolo, ne rispondono personalmente.
- Durante lo svolgimento delle attività svolte dall'Assemblea (riunioni, attività sociali, culturali o religiose etc.), si invitano gli anziani ad interrompere tutte le altre attività, per consentire il normale svolgimento di quelle che coinvolgono l'assemblea.
- I fruitori del Centro sociale sono invitati a prendere visione degli avvisi che vengono affissi all'interno del centro, avendo cura di non strapparli.

CAPO IV
SERVIZI RESIDENZIALI
INTEGRAZIONE RETTA PER L'INSERIMENTO DI UTENTI PRESSO
STRUTTURE PROTETTE

Art. 27

Definizione e finalità

Per integrazione della retta di ricovero in una struttura residenziale si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di minori, anziani, adulti e inabili fisici e psichici che siano inseriti nella rete dei servizi socio-sanitari, con esclusione dell'assistenza domiciliare integrata.

L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire all'utente non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza, che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, di cui ha necessità nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.

Art. 28

Domanda ed istruttoria

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, l'utente o chi ne cura gli interessi rivolge domanda al Comune corredata dalla dichiarazione sulla situazione economica reddituale e patrimoniale dell'utente, nonché degli obbligati per legge, ai sensi dell'art. 433 del codice civile per la eventuale azione di rivalsa.

Il servizio sociale instruirà la relativa pratica, stipulerà la convenzione con la struttura eventualmente scelta dall'utente o da chi ne cura gli interessi e calolerà la quota della retta di ricovero a carico dell'utente e/o degli obbligati per legge.

Art. 29

Retta a carico dell'utente

Per l'accesso ai servizi residenziali, i soggetti adulti, gli anziani ed i soggetti con disabilità fisica, psichica o sensoriale e sofferenti mentali, possono costituire nucleo familiare autonomo.

La retta di ricovero è a totale carico del Comune quando l'utente non ha alcun reddito e non sono presenti familiari obbligati per legge a compartecipare al costo del servizio.

Gli utenti titolari di redditi propri, ivi compresi redditi non dichiarabili ai fini IRPEF, dovranno compartecipare al costo del servizio residenziale:

- a) per i titolari di sola pensione sociale od assegno sociale, ovvero di solo reddito minimo per disabilità totale e parziale, in misura pari ad 1/3 degli emolumenti goduti ovvero ad 1/2 se totalmente non autosufficienti;
- b) per i titolari di sola pensione di vecchiaia, anzianità integrata al minimo, ovvero di condizione economica complessiva accertata ai sensi del superiore art. 6 del

presente regolamento, con l'I.S.E. in misura non eccedente l'importo del trattamento minimo pensione INPS per i lavoratori dipendenti adeguata, in misura pari al 50% della condizione economica descritta ovvero in misura pari al 70% se totalmente non autosufficienti;

- c) per i soggetti il cui indicatore della situazione economica complessiva(ISE) è superiore al limite di cui al punto b) l'ulteriore quota di compartecipazione al costo del servizio per la parte eccedente è fissata al 70% e sino alla concorrenza del costo del servizio con esclusione degli oneri per le prestazioni sanitarie;
- d) ove il soggetto richiedente il servizio residenziale, goda di indennità per l'autonomia, la compartecipazione ricomprende anche detti emolumenti.

L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui l'utente, con il proprio reddito non sia in grado di pagare interamente la retta di ricovero.

Per il riconoscimento dello stato di parziale o totale non autosufficienza occorre fare riferimento al grado di non autosufficienza, attestato dalla competente Unità di valutazione geriatrica.

Art. 30

Recupero del credito

Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona, per cui si renda necessario un intervento di aiuto, che possieda beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:

- a) l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore da esperire quando il credito vantato dal Comune sia superiore a € 5.000,00;
- b) l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
- c) l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli stessi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.

Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

Art.31

Concorso dei parenti obbligati

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art.433 del codice civile, la cui situazione familiare (ISE) superi il triplo della fascia esente ai fini IRPEF, sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, partecipando alla copertura della retta di ricovero, non potuta pagare dall'utente, nella misura del 50% del costo del servizio se il soggetto assistito è autosufficiente e del 70% se totalmente non autosufficiente, limitatamente per la spesa sociale. Nelle suddette percentuali va ricompresa la quota di compartecipazione versata dall'utente.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente, riservandosi nei confronti degli obbligati, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

CAPO V
AFFIDO ETERO FAMILIARE DI MINORI
(modifiche apportate ai sensi del D.A. n. 481 del 28/02/2005)

Art. 32

Istituzione e finalità

L'Amministrazione Comunale attua l'affidamento familiare allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia di origine si trovi nell'impossibilità temporanea di assicurarle.

L'affidamento familiare è un intervento preventivo, alternativo alla istituzionalizzazione, per evitare forme di disadattamento. Esso, si realizza inserendo il minore in un altro nucleo familiare, preferibilmente con figli, o ad una persona singola in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno, tenendo conto anche del progetto educativo e di eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria.

Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui sopra, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare, caratterizzata da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia. In mancanza di comunità l'inserimento può avvenire in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede, preferibilmente, nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni, l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare. In ogni caso, il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006.

Art. 33

Modalità di attuazione

L'affidamento è disposto dall'Amministrazione comunale su proposta del servizio sociale (All. n. 1), previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà genitoriale (All. n. 2), ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

L'ufficio Tutela del luogo ove si trova il minore ratifica il provvedimento.

Qualora manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore si configura un Affidamento Giudiziario per il quale provvede il Tribunale per i Minorenni con proprio decreto.

Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicati, specificatamente, le motivazioni che lo hanno determinato, gli obiettivi da perseguire, le modalità di realizzazione, la regolamentazione dei rapporti con la famiglia di origine, i diritti e doveri dei servizi e degli operatori coinvolti; in modo particolare va indicato il servizio sociale cui va attribuita la vigilanza e l'obbligo di relazionare all'autorità affidante sull'andamento del programma di affido, i tempi di verifica.

Nel provvedimento deve, inoltre, essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento, che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia di origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi, prorogabili dal Tribunale per i Minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore, e comunque rimodulando gli obiettivi del progetto su indicazione del servizio sociale.

L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

Art. 34

Competenze amministrative

L'affidamento familiare è un intervento di pertinenza del Servizio Sociale dei Comuni, titolare delle funzioni di tutela e protezione dei minori. Punto di riferimento dell'attività inerente l'affido è il nuovo assetto organizzativo di cui alla Direttiva Interassessoriale n. 1737 – 3899 del 20/11/2003 che definisce i compiti e le funzioni del Centro Affidi Distrettuale, dei Servizi Sociali territoriali, del personale coinvolto e degli strumenti da utilizzare.

Il Comune di residenza della famiglia d'origine del minore provvede attraverso il proprio servizio sociale a:

- formalizzare l'affidamento attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari (All. n. 3), previa acquisizione del consenso dei genitori del minore o di chi ne esercita la potestà, sempre che non esista un provvedimento limitativo della potestà familiare da parte dell'autorità giudiziaria;
- erogare, se richiesto, un contributo mensile alle famiglie affidatarie, indipendentemente dal reddito posseduto, rapportabile ad una quota pari almeno ad € 400,00 da ridefinire annualmente in base alle variazioni ISTAT sul costo della vita. Può essere prevista pure l'erogazione di contributi straordinari, in relazione a bisogni o situazioni particolari e specifiche (presenza di bambini disabili, situazione di grave disagio, affidi plurimi ecc);
- assicurare ai minori, agli affidatari ed alle famiglie di origine il necessario sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affidamento, nel rispetto del progetto educativo concordato;
- stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari siano garantiti dagli incidenti e dai danni che dovessero sopravvenire al minore o che egli stesso dovesse causare a terzi nel corso dell'affidamento.

Art. 35

Affidatari

Gli affidatari vengono individuati tra famiglie o persone che si sono dichiarati disponibili e per le quali il Centro Affidi Distrettuale abbia accertato la presenza di alcuni requisiti fondamentali ed inseriti in apposito elenco di famiglie affidatarie:

- disponibilità e impegno a contribuire attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo alla maturazione del minore;
- integrazione della famiglia nell'ambito sociale;
- disponibilità al rapporto di collaborazione con i servizi coinvolti nel progetto di affido;
- idoneità dell'abitazione in relazione ai bisogni del minore.

Ad ogni nucleo familiare possono essere affidati uno o più minori dietro valutazione effettuata dai servizi.

Art. 36

Impegni degli affidatari

Gli affidatari si impegnano a:

- accogliere il minore nella propria famiglia;
- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affidamento;
- assicurare una attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affidamento, con particolare riguardo alle condizioni psico-fisiche ed intellettive, alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia di origine;
- favorire il rapporto del minore con la sua famiglia di origine secondo le indicazioni stabilite nel progetto di affidamento o di eventuale prescrizione dell'Autorità Giudiziaria;

-assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affidamento e della famiglia di origine;

-rispettare il progetto di affido pena revoca dello stesso provvedimento.

L'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie.

L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adattabilità relativi al minore affidato.

Art. 37

Impegni delle famiglie d'origine

Le famiglie d'origine si impegnano a:

-rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore previamente concordati con gli operatori del servizio sociale nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;

-collaborare con i servizi sociali per la risoluzione dei problemi che hanno causato l'allontanamento del minore facilitando il suo rientro in famiglia;

-non pretendere alcuna forma di compenso economico dalle famiglie affidatarie.

ALLEGATI AL CAPO VI - AFFIDO ETERO FAMILIARE DI MINORI

All.1

PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

Vista la proposta di affidamento familiare avanzata dal servizio sociale relativa al minore _____ nat il _____ a _____ residente in Maletto;

Preso atto dell'assenso manifestato il _____ da _____ genitore (o tutore), sentito il minore ultradodicesimo e anche il minore di età inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento che è d'accordo all'affido;

Accertata l'idoneità ad accoglierlo da parte dell'affidatario _____ residente a _____;

Ritenuto che l'affidamento si rende necessario per le seguenti ragioni: _____

Visti gli artt. 2, 3, 4 e 5 della legge **149/2001 di modifica alla legge 4 maggio 1983, n.184** affida (o proroga l'affidamento) il minore _____ nato il _____ a _____ da _____ al _____, salvo proroghe o possibilità di cessazione anticipata in relazione all'evolversi della situazione.

Incarica della vigilanza sull'andamento e del sostegno _____, con obbligo di trasmettere relazione di aggiornamento con la periodicità _____ all'Autorità Affidante.

Il comune verserà all'affidatario un importo mensile pari a € _____ quale contributo al mantenimento dell'affidato.

Il Dirigente del Comune

Il giudice tutelare, visto il provvedimento suesposto, controllata la regolarità dello stesso, lo rende esecutivo.

All.2

CONSENSO PER AFFIDAMENTO DI MINORE

l signor _____, abitant_ inMaletto, via _____
n.____, tel. _____
l signor _____, abitant_ inMaletto, via _____
n.____, tel. _____
genitori o tutori del minore _____ nat_ a _____
il _____

DICHIARA/DICHIARANO

-di prestare ai sensi degli artt.2,4,5 della legge 149/2001 di modifica alla Legge 184/83,
il proprio consenso all'affidamento de__ minor _____
alla famiglia _____ abitante a _____
via _____ n.____ tel. _____

SI IMPEGNA/SI IMPEGNANO

- 1) a rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore concordati con gli operatori del servizio sociale nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- 2) a non pretendere alcuna forma di compenso dalle famiglie affidatarie;
- 3) ad autorizzare la famiglia affidataria a provvedere agli ordinari rapporti con le istituzioni scolastiche ed a far attuare gli interventi medici necessari salvo quelli indotti da modificazioni rilevanti dello stato di salute del minore per i quali sarà richiesta autorizzazione al/ai sottoscritto/i in termini preventivi, ad eccezione dei casi d'urgenza;
- 4) a rispettare le condizioni previste nel provvedimento di affidamento familiare e nelle leggi succitate;

Maletto, li _____ Firma de__ affidant__

N.B. I rapporti economici con gli affidatari sono tenuti esclusivamente dal servizio sociale del Comune di residenza della famiglia del minore.

Gli impegni di cui ai punti 2 e 4 saranno inseriti previe le necessarie valutazioni.

All.3

IMPEGNO DEGLI AFFIDATARI

l sottoscritt _____ abitant
a _____ via _____ n.____ tel. _____

SI IMPEGNA__

-a rispettare le condizioni del provvedimento sull'affidamento familiare n. _____ del _____ nonchè degli artt. 2,4,5 della legge 149/2001 di modifica della legge 184/1983;

-ad accogliere presso di sè i__ minor__, provvedere al suo/loro mantenimento, alla sua/loro cura, educazione ed istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori, per i quali non vi sia pronuncia della decadenza della potestà parentale, o del tutore, osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante;

-a curare e mantenere i rapporti con la famiglia d'origine, favorendone il suo/loro reinserimento secondo quanto prescritto;

-ad assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione fisica e psichica de_ minor_ affidat_ e riferirne periodicamente agli operatori del servizio sociale che hanno promosso l'affidamento;

-a provvedere ai rapporti ordinari con le istituzioni scolastiche ed alle prestazioni mediche giudicate necessarie, dandone immediata comunicazione al servizio sociale in termini preventivi, se possibile, qualora siano indotte da modificazioni rilevanti dallo stato di salute de_ minor_ al fine di ottenere l'autorizzazione dell'esercente la potestà parentale, ad eccezione dei casi d'urgenza.

I sottoscritti chiedono la corresponsione della somma stabilita dal Comune quale rimborso spese a favore dell'affidat_____ che sarà riscosso dal__ sottoscritt__ ogni mese presso_____ oppure versato _____ direttamente _____ sul _____ conto _____ corrente n._____ Banca _____ agenzia _____

Maletto, li _____

Firma de__ affidatar__

CAPO VI INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA

Art. 38 Definizione

Per assistenza economica si intende l'erogazione di prestazioni di tipo economico e/o di beni materiali attraverso la fornitura di generi di prima necessità, oppure una esenzione di somme spettanti al Comune a vario titolo, in favore di persone singole o nuclei familiari che versano, per qualsiasi causa, in condizioni di disagio economico e sociale e/o che siano esposti a rischio ed emarginazione, al fine di aiutarli a soddisfare i propri bisogni essenziali.

Art. 39 Destinatari

Sono destinatari degli interventi di cui sopra i nuclei familiari o i singoli cittadini, residenti nel comune di Maletto, che si trovino in particolare stato di indigenza e/o per cause non imputabili alla loro volontà non siano in grado di svolgere proficuo lavoro.

Si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da uno o entrambi i coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti o adottivi o dagli affiliati. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more-uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali sino al terzo grado purchè possa essere accertata una stabile convivenza. Possono inoltre essere considerati componenti il nucleo familiare le persone non legate da vincoli di parentela o di affinità, purchè la convivenza sia istituita e risulti anagraficamente e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e abbia carattere di stabilità.

Eccezionalmente possono essere concessi dei contributi straordinari fino ad un massimo di €250,00 ai soggetti temporaneamente presenti nel territorio Comunale, anche se non residenti, compresi gli stranieri in regola con le norme in materia di soggiorno, che si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili.

Art. 40 Accesso alle prestazioni

Possono accedere alle suddette prestazioni persone singole o nuclei familiari che presentano i seguenti requisiti:

-situazione economica complessiva non superiore al minimo vitale così come determinato al successivo art.41, fatta eccezione per gli interventi di natura straordinaria ed eccezionale;

-che siano in possesso solo della casa di civile abitazione;

-che non abbiano parenti obbligati per legge agli alimenti in possesso di reddito superiore al triplo della fascia esente ai fini IRPEF o che pur superando il suddetto reddito rifiutano di assolvere l'obbligo, nei confronti dei quali, tuttavia, verrà avviata ogni possibile azione legale per il recupero del credito;

-che accettino soluzioni alternative, previste e proposte dal Servizio Sociale;

-che non percepiscano lo stesso intervento da parte di altri organismi pubblici o privati.

Art. 41

Minimo vitale

Per minimo vitale si intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita individuale e familiare. In questo senso costituisce la soglia minima di reddito indispensabile a garantire dette esigenze.

Il minimo vitale corrisponde alla pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti, (che per l'anno 2007 corrisponde ad € 5.669,82), periodicamente rivalutata.

Art. 42

Criteri per la determinazione della situazione economica

La valutazione della situazione economica di chi richiede la prestazione assistenziale di cui al presente capo è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo e dai soggetti di cui all'art.39.

La situazione economica dei suddetti soggetti si ottiene sommando:

a) il reddito;

b) il patrimonio.

Nel calcolo del reddito si tiene conto delle entrate assoggettabili ai fini dell'imposta sul reddito di tutti i componenti il nucleo. Dovranno, inoltre, essere dichiarate tutte le contribuzioni non dichiarate ai fini ISEE (pensioni d'invalidità, pensione sociale, indennità di accompagnamento, rendite INAIL, ecc.) gli eventuali contributi erogati dalla Regione o dal Comune (contributo affitto, libri di testo, borse di studio, assegni nucleo familiare e assegni in favore della maternità ecc.).

Nel calcolo del patrimonio rientrano il patrimonio mobiliare e quello immobiliare così come definiti dal D.L. vo 109/1998 e 130/2000 dai relativi decreti applicativi e da ogni successiva modifica ed integrazione alle precitate norme.

La situazione economica derivante dalla sommatoria di tutte le entrate come sopra calcolate viene riparametrata secondo la seguente scala di equivalenza:

1 componente : 1

2 componenti : 1,57

3 componenti : 2,04

4 componenti : 2,46

5 componenti: 2,85

per ogni ulteriore componente 0,35.

Il valore che ne scaturisce rappresenta la situazione economica equivalente del nucleo familiare oggetto della presa in carico.

Il richiedente, qualora mutino sostanzialmente la composizione del nucleo familiare e/o le condizioni economiche, deve aggiornare la certificazione per consentire la corretta valutazione della situazione entro un mese dal fatto modificativo.

Art.43

Istanza e documenti

Per accedere ai vari interventi assistenziali l'utente deve presentare istanza su apposito modello predisposto dall'ufficio servizi sociali, che presterà l'assistenza necessaria per la compilazione.

In relazione alle varie forme di intervento previste all' art.45), l'ufficio richiederà i necessari documenti fra quelli sottoelencati:

- Dichiarazione unica sostitutiva in cui l'utente dichiara la composizione del proprio nucleo familiare ed i relativi redditi;
- Attestazione ISEE;
- Documentazione e/o autocertificazione attestante le entrate economiche a vario titolo meglio specificate all'art. 42, (provvidenze, pensioni sociali e di invalidità, indennità di accompagnamento, ecc.);
- Certificazione medica rilasciata dal medico curante o dal servizio sanitario dell'A.S.L. dove siano attestate le forme di infermità o l'opportunità di intervento sanitario presso strutture esterne, ed eventuale documentazione tesa a quantificare l'onere a diretto carico dell'utente, in dipendenza della necessità di affrontare gravi situazioni sanitarie;
- Certificato d'invalidità rilasciato dalla competente Commissione;
- Certificato di detenzione per i figli o il coniuge di detenuti;
- Nel caso di nuclei familiari disgregati il richiedente dovrà presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio in caso di separazione consensuale, o copia di separazione legale;
- Ogni altro documento diretto a comprovare lo stato di bisogno e/o disagio del richiedente o del suo nucleo familiare.

Nell'istanza l'utente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non fruire di analogo intervento da parte di altri Organismi pubblici o privati e che non ha in corso richieste analoghe.

Resta salva la facoltà dell'ufficio servizi sociali di eseguire gli opportuni controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e di denunciare all'Autorità Giudiziaria i casi di falso.

Art. 44 **Priorità**

In generale per ogni forma di intervento assistenziale previsto dal presente capo, si stabiliscono i seguenti criteri, atti a valutare il disagio economico e sociale, al fine di determinare un ordine di priorità tra i diversi richiedenti:

- a) Disagio economico (calcolato su base € 5.669,82-arrotondato ad € 5.670,00/4):
 - da € 0,00 ad € 1.417,00 punti 9
 - da € 1.418,00 ad € 2.835,00 punti 6
 - da € 2.836,00 ad € 4.253,00 punti 3
 - da € 4.254,00 ad € 5.670,00 punti 0
- b) Utente o componente nucleo familiare sottoposto a provvedimento dell'autorità giudiziaria punti 3
- c) Decesso, allontanamento, abbandono dell'unico percettore del reddito punti 3
- d) Utente disoccupato con età compresa tra i 45 e i 64 anni..... punti 1
- e) Presenza nel nucleo familiare di un componente con un grado di invalidità superiore al 66% punti 1
- f) Composizione del nucleo familiare, per ogni figlio minore di anni 15.....punti 2
- g) Abitazione in locazione (con esclusione dell'edilizia popolare)punti 2
- h) Periodo di disoccupazione, punti 1 per ogni anno e fino ad un massimo di punti 3 (tale punteggio va attribuito solo nel caso in cui il richiedente sia capo famiglia).

Art. 45 **Forme di intervento**

Le prestazioni, in relazione alla gravità del bisogno e agli scopi che con l'intervento ci si prefigge di raggiungere, possono assumere i seguenti caratteri:

- ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA ED URGENTE "UNA TANTUM"
- ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA (INTEGRAZIONE MINIMO VITALE)
- ASSISTENZA TEMPORANEA
- ASSISTENZA ABITATIVA
- FORNITURA GENERI DI PRIMA NECESSITÀ
- CONTRIBUTI PER SPESE FARMACEUTICHE E SANITARIE
- ASSEGNI DI CURA
- ESENZIONE DI SOMME SPETTANTI AL COMUNE A VARIO TITOLO

Art. 46

Assistenza economica straordinaria ed urgente "UNA TANTUM"

Con provvedimento del responsabile della posizione organizzativa, può essere concessa un'assistenza economica straordinaria ed urgente "UNA TANTUM" di € 500,00 finalizzata al superamento di situazioni imprevedute ed eccezionali incidenti in maniera determinante sulle condizioni di vita normali del nucleo familiare.

Per la natura stessa dell'intervento, esso non può avere carattere di ripetibilità nel tempo, sempre che non si verificano situazioni altrettanto straordinari ed eccezionali, per cui si renda la necessità di proporre un nuovo e diverso intervento economico straordinario.

L'istanza di assistenza economica straordinaria ed urgente, per la sua natura, deve essere presentata entro i tre mesi da quando si è verificato l'evento.

Per casi urgenti e comprovati, debitamente documentati e rendicontati, su proposta dell'ufficio servizi sociali, può darsi luogo ad erogazione di sussidi straordinari di € 1.000,00.

E' fatta salva la possibilità per la G.M. di derogare alle soglie sopra determinate concedendo un contributo straordinario di importo non superiore a € 2000,00, nei casi di particolare gravità o emergenza, sulla base di una relazione da parte dell'Assistente Sociale che abbia lo scopo non solo di illustrare le ragioni dell'intervento economico, ma che altresì ponga in evidenza le finalità che con l'intervento si ritenga di realizzare.

Nessuna assistenza straordinaria può essere concessa a soggetti o nuclei familiari la cui situazione economica sia pari a tre volte il minimo vitale, tranne che le spese documentate risultino uguali o superiori alle entrate economiche del nucleo.

Art. 47

Assistenza economica continuativa (integrazione minimo vitale)

I soggetti residenti nel Comune, inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, laddove nessuno sia giuridicamente tenuto agli alimenti in loro favore, hanno diritto a percepire un contributo di assistenza. Il contributo sarà elargito qualora la loro situazione economica sia inferiore alla soglia prevista all'art. 41.

L'ammontare del contributo sarà pari alla differenza tra la quota del minimo vitale e le risorse di cui dispone la persona o il nucleo che ne fa richiesta.

L'assistenza sarà corrisposta mensilmente a partire dal mese successivo alla data di adozione dell'atto di concessione, ha durata semestrale, rinnovabile previa verifica, e potrà essere interrotta in qualunque momento qualora le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno siano cambiate.

Quando il bilancio dell'Ente non consenta la corresponsione a tutti gli aventi diritto degli importi a norma del comma 2), verrà operata una riduzione percentuale generalizzata.

Art. 48

Assistenza economica temporanea

Per assistenza economica temporanea si intende l'erogazione di un contributo mensile per un periodo non superiore a mesi quattro. Tale prestazione è subordinata, previa valutazione dell'assistente sociale, alla presenza di situazioni personali o familiari contingenti tali da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente e il relativo nucleo familiare normalmente dispongono. In ogni caso non può essere concessa ai nuclei familiari la cui situazione economica sia superiore al doppio del minimo vitale.

L'assistenza economica temporanea potrà essere corrisposta solo in alternativa al servizio civico, quando condizioni oggettive non imputabili al soggetto richiedente o ai componenti il nucleo, non consentono la possibilità di altri interventi.

L'intervento economico verrà erogato mensilmente, per un massimo di quattro mesi, secondo le seguenti modalità:

- n.1 componente..... € 200,00 mensili
- per ogni componente adulto oltre il primo..... € 30,00 mensili
- per ogni componente minore..... € 50,00 mensili

Art. 49

Assistenza abitativa

L'assistenza abitativa consiste:

1. nell'assegnazione di alloggi, se nella disponibilità del Comune, in uso gratuito o in locazione ridotta a persone o a nuclei familiari temporaneamente privi di alloggio e in chiare difficoltà economiche;

2. In un sostegno economico mensile e fino ad un massimo di €150,00 per 12 mesi, ai soggetti che non superano il minimo vitale.

Il contributo verrà corrisposto direttamente al locatore previa presentazione del contratto d'affitto registrato. Tale contributo potrà essere corrisposto quando, per motivi non imputabili al richiedente, questi non può accedere al contributo regionale;

3. In un contributo per la manutenzione straordinaria ed ordinaria dell'abitazione di proprietà che sarà concesso ai soggetti che non superano il minimo vitale, per l'esecuzione di lavori diretti ad eliminare infiltrazioni d'acqua e situazioni di pericolo statico ed igienico.

Gli interessati dovranno corredare l'istanza, oltre che dalla documentazione prevista all'art.43, di copia del titolo di proprietà dell'alloggio e di preventivo di spesa.

Su richiesta dell'ufficio Servizi Sociali, l'ufficio Tecnico effettuerà un sopralluogo preliminare al fine di accertare la necessità dell'intervento richiesto e successivamente verificare l'avvenuta esecuzione dei lavori.

Il contributo di cui al punto 3) sarà erogato nella misura del 50% della spesa sostenuta e comunque fino ad un massimo di €1000,00 previa presentazione di fattura ricevuta fiscale.

L'assistenza abitativa può essere concessa anche in presenza di altri interventi, anche di natura economica, secondo le valutazioni dell'assistente sociale, tenuto conto del piano individualizzato di assistenza predisposto per il nucleo familiare oggetto della presa in carico.

Art. 50

Fornitura generi di prima necessità

Su proposta del servizio sociale e qualora sia ritenuta la soluzione migliore per garantire al nucleo familiare il necessario, in luogo del pagamento di somme di denaro direttamente al richiedente, il sostegno economico può realizzarsi con la concessione di buoni per l'acquisto di generi di prima necessità presso negozi con i quali il Comune stipulerà degli accordi di scopo.

La fornitura avverrà tramite buoni da staccarsi da un registro a doppia copia firmati dal responsabile del settore, in esecuzione del provvedimento con cui è stato disposto

l'intervento. Ciascun buono deve indicare gli estremi del suddetto provvedimento, le generalità del beneficiario, la ditta incaricata della fornitura, i generi da acquistare e l'importo. La ditta allegnerà il buono alla fattura che trasmetterà al Comune a fine mese cui si riferisce il periodo di assistenza.

Art. 51

Contributi per spese farmaceutiche e sanitarie

Possono accedere al contributo per spese farmaceutiche e sanitarie non coperte dal S.S.N., i cittadini che non superano il minimo vitale.

Il contributo è annuale e viene erogato nella misura del 50% delle spese sostenute e comunque fino ad un massimo di € 250,00 previa presentazione di copia delle ricette mediche con le relative ricevute fiscali.

L'istanza per l'accesso al contributo va inoltrata entro il termine del 30 novembre di ogni anno.

Il contributo per spese farmaceutiche può essere concesso anche in presenza di altri interventi, anche di natura economica, secondo le valutazioni dell'assistente sociale, tenuto conto del piano individualizzato di assistenza predisposto per il nucleo familiare oggetto della presa in carico.

Art. 52

Assegni di cura

Possono essere erogati assegni di cura alle famiglie che hanno, ovvero che accolgono, presso il proprio nucleo anziani non autosufficienti e soggetti portatori di handicap gravi, certificati ai sensi della L.104/92, allorché la permanenza dei soggetti di che trattasi nel proprio contesto socio-abitativo diventi difficile o impossibile per l'accertata necessità di erogare un'assistenza continua.

L'assegno di cura è alternativo al servizio di aiuto domestico e al ricovero presso i servizi residenziali. L'obiettivo di questa forma di assistenza è quello di promuovere la domiciliarità e ridurre il ricorso ai ricoveri in strutture residenziali.

Tale contributo potrà essere corrisposto quando la famiglia non può accedere al contributo regionale. L'erogazione dell'assegno è subordinata alla valutazione del caso da parte dell'ufficio servizi sociali comunale di concerto con gli operatori dell'A.U.S.L. e alla sussistenza del requisito reddituale, così come stabilito all'art. 6 del presente regolamento.

La misura dell'intervento è contenuta nei limiti massimi di un terzo dell'indennità di accompagnamento, e comunque viene stabilita annualmente in sede di approvazione del PEG tenuto conto delle disponibilità finanziarie del Comune.

Per l'ammissione al servizio, la famiglia, che accoglie il soggetto anziano non autosufficiente o portatore di handicap, dovrà produrre istanza su apposito stampato predisposto e messo a disposizione dall'ufficio servizi sociali entro il termine del 30 novembre di ogni anno.

Le istanze pervenute fuori il predetto termine, saranno prese in considerazione, secondo l'ordine di protocollo, compatibilmente alle disponibilità finanziarie comunali o previa rinuncia di utenti ammessi.

La stessa dovrà essere corredata della documentazione di cui all'art.6 e dal certificato da cui si rilevi la condizione di non autosufficienza del portatore di handicap o dell'anziano, rilasciato dalla competente commissione per la L.104/92 ovvero dall'unità di valutazione geriatrica.

I familiari sottoscrivono un contratto che definisce gli impegni assistenziali da loro assunti.

L'Ufficio servizi sociali, con periodicità semestrale, verifica la validità dell'intervento o l'opportunità di proporre interventi alternativi nell'interesse del soggetto debole.

Art. 53

Esenzione di somme spettanti al comune a vario titolo

I soggetti residenti nel Comune, inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, laddove nessuno sia giuridicamente tenuto agli alimenti in loro favore, previa relazione motivata dell'assistente sociale dell'ufficio servizi sociali comunale, possono essere esentati nel pagamento di tributi comunali e tariffe per servizi pubblici erogati spettanti al Comune a vario titolo.

Con cadenza annuale i competenti uffici comunali inoltrano all'ufficio servizi sociali, insieme alla richiesta di esenzione dell'utente, istanza di accertamento.

CAPO VII

PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA' SERVIZIO CIVICO

Art. 54

Istituzione e finalità

Nell'ambito del territorio vengono istituiti progetti di pubblica utilità - servizio civico in favore degli anziani, soggetti svantaggiati e nuclei familiari bisognosi.

Il servizio civico è un'attività di pubblico interesse finalizzato alla disincentivazione di ogni forma di mero assistenzialismo e mira al reinserimento sociale.

Esso mira a prevenire:

- situazioni di isolamento e di declino che spesso si manifesta negli anziani quando il loro ciclo produttivo si conclude con il pensionamento;
- situazioni di abbandono, depressione, devianza, disperazione e disagio della persona o del nucleo familiare svantaggiato.

Art. 55

Servizi

Possono essere avviati i seguenti servizi, tenuto conto della disponibilità finanziaria e dei progetti, collettivi ed individuali predisposti dall'ufficio servizi sociali, a seguito dei bisogni emersi e della conseguente programmazione annuale per i servizi socio-assistenziali:

- a)-Sorveglianza davanti alle scuole elementari e materne;
- b)-Servizio sullo scuolabus;
- c)-Sorveglianza nella villa Comunale, verde pubblico ed attrezzature sportive;
- d)-Sorveglianza e cura presso il centro sociale ricreativo per anziani, presso il centro di aggregazione giovanile e presso il centro polifunzionale giovanile;
- e)-Attività di sostegno ad anziani soli ed ai portatori di handicap;
- f)-Iniziative volte al recupero ed alla diffusione di tradizioni, di arte e cultura popolare;
- g)-Collaborazione nell'area tecnico-manutentiva (pulizia e manutenzione strade interne ed esterne, pulizia e manutenzione edifici e scuole di proprietà comunale, manutenzione verde pubblico - urbano e sub-urbano, cimitero e campo sportivo).
- h)-ogni altro servizio ritenuto utile alla collettività.

Art. 56

Beneficiari

Possono essere avviati ai progetti di pubblica utilità - servizio civico, a richiesta e previo apposito progetto obiettivo redatto dall'ufficio servizi sociali:

i cittadini residenti in questo Comune, in possesso dei seguenti requisiti:

ANZIANI: compimento del 60° anno di età per gli uomini e del 55° anno di età per le donne, che abbiano una situazione economica complessiva inferiore ai limiti stabiliti al superiore art. 6 che risultino autosufficienti e fisicamente idonei a svolgere il servizio o i

servizi cui chiedono di essere avviati. Ciò dovrà essere provato mediante produzione di apposita certificazione medica da rilasciarsi a cura dei rispettivi medici curanti.

Gli anziani che presentano una situazione economica superiore ai predetti limiti, possono accedervi percependo il compenso di cui all'art. 63 ridotto del 5% per ogni € 1.000,00 eccedente.

SOGGETTI SVANTAGGIATI: invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti in istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, ex detenuti, disadattati sociali in stato di disoccupazione temporanea, che siano in carico al servizio sociale comunale e che risultino essere idonei a svolgere il servizio o i servizi per cui si intendono avviare. Ciò potrà essere provato anche mediante produzione di apposita certificazione da rilasciarsi a cura degli Enti sanitari che hanno in carica il soggetto e/o il nucleo svantaggiato, con i quali verranno predisposti progetti individualizzati e saranno stipulati appositi protocolli di intesa.

Art. 57

Istanza di ammissione

ANZIANI: l'istanza per essere avviati ai progetti, redatta su apposito modulo predisposto e messo a disposizione dell'ufficio servizi sociali, dovrà essere presentata entro il termine del 30 novembre di ogni anno, ovvero entro trenta giorni del relativo avviso pubblico, qualora il termine di cui sopra venga modificato per esigenze d'ufficio.

SOGGETTI SVANTAGGIATI: l'istanza di ammissione ai progetti può avvenire in ogni momento, previa approvazione da parte dell'organo competente del progetto redatto dall'ufficio servizi sociali, secondo le disponibilità finanziarie, ovvero entro trenta giorni del relativo avviso pubblico.

L'istanza dovrà essere corredata della documentazione prevista per l'erogazione degli interventi di natura economica, meglio specificata all'art 43 e dal certificato medico specificato al precedente art.56;

L'ufficio servizi sociali avrà cura di completare l'istruttoria delle istanze effettuando i controlli reddituali di cui all' art. 43 del presente regolamento, nonchè tramite l'ufficio anagrafe la residenza e la situazione familiare del richiedente. Gli stessi accertamenti dovranno essere acquisiti anche sulle dichiarazioni di cui al comma successivo.

Entro il mese successivo dal termine fissato per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, relative all'anno solare precedente quello di avvio ai progetti, tutti gli utenti ammessi, hanno l'obbligo di produrre le dichiarazioni di cui sopra, riferite ai redditi conseguiti nell'anno solare precedente.

L'ufficio servizi sociali avrà cura di facilitare l'assolvimento di tale obbligo ed acquisire i conseguenti accertamenti sopra specificati. Ciò al fine di verificare il diritto degli avviati a percepire il compenso forfettario di cui al successivo art.63.

Art. 58

Graduatoria

Gli anziani saranno avviati ai progetti tenuto conto dei seguenti criteri di preferenza:

- Anziani che richiedono di prestare attività volontaria senza compenso forfettario ma, soltanto dietro il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- Anziani che di fatto vivono soli;
- Anziani che abbiano smesso la propria attività lavorativa;
- Anziani con minor reddito, tenuto conto della composizione del nucleo familiare.

I soggetti svantaggiati saranno avviati tenuto conto dei criteri di priorità stabiliti al superiore art. 44.

Art. 59

Coordinamento

L'ufficio servizi sociali, unitamente agli uffici competenti curerà le sedi ove gli utenti presteranno la loro opera, tenendo conto delle esigenze operative delle varie situazioni locali e delle esigenze degli operanti.

I suddetti uffici hanno una funzione di coordinamento.

Art. 60

Prestazioni

ANZIANI: Possono svolgere prestazioni non superiori a n.2 ore giornaliere. A seconda del servizio il vincolo di orario deve essere determinato dai condizionamenti dei servizi stessi.

Le prestazioni saranno svolte per un minimo di un mese l'anno ed un massimo di tre (tenuto conto delle istanze pervenute e delle disponibilità finanziarie) e solo nei giorni feriali.

Ove si renda necessario garantire le stesse nei giorni festivi, si provvederà al relativo recupero nei giorni feriali.

SOGGETTI SVANTAGGIATI: Possono svolgere prestazioni secondo le esigenze dei servizi presso cui vengono avviati per un massimo di n.50 ore mensili e per un periodo nell'arco dell'anno non superiore a tre mesi, rinnovabili per ulteriori tre mesi, con una pausa di pari tempo, tenuto conto delle istanze pervenute e delle disponibilità finanziarie.

Per ogni nucleo familiare o nucleo di convivenza di tipo familiare, potrà essere avviato un solo componente maggiorenne.

I soggetti ammessi al servizio devono stipulare con l'amministrazione apposito protocollo/disciplinare per servizio civico dal quale risulterà che in nessun caso le prestazioni possono configurarsi come lavoro subordinato.

Con gli utenti avviati, in ordine ai rispettivi impegni, saranno tenuti appositi incontri di orientamento sulle mansioni da svolgere.

L'impegno lavorativo dei cittadini svantaggiati ammessi nei servizi civici non costituisce rapporto di lavoro subordinato di carattere pubblico o privato né a tempo determinato, in quanto si tratta di attività occasionale a carattere esclusivamente assistenziale, non soggetto ad IVA.

Art. 61

Revoca e rinunce

Il Responsabile del servizio può revocare in qualsiasi momento, su proposta del servizio sociale, tale intervento assistenziale per il venir meno dei requisiti che avevano determinato l'ammissione del soggetto assistito oppure a seguito di comprovata inadempienza da parte di quest'ultimo, mentre l'utente può rinunciarvi previa comunicazione scritta che deve pervenire tempestivamente.

L'immotivato ed ingiustificato rifiuto da parte dei soggetti di essere impiegati alle suddette attività, determina la impossibilità di accedere ad altri trattamenti assistenziali.

Art. 62

Assicurazione

L'ufficio provvederà ad assicurare gli utenti ammessi ai progetti di pubblica utilità - servizio civico sia per gli infortuni che dovessero subire durante il servizio, sia per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 63

Compenso

Il compenso orario forfettario per gli anziani è fissato in € 4,00, il cui pagamento avverrà alla fine dell'attività lavorativa volta, previ accertamenti sul servizio svolto dagli anziani, tramite determinazione del Responsabile del Servizio.

Il compenso orario per i soggetti svantaggiati è fissato in € 6,00. Il pagamento avverrà mensilmente, previ accertamenti sul servizio svolto e sulle effettive presenze.

Tali compensi, che hanno natura di prestazione assistenziale, varieranno a seconda del variare del costo della vita, e delle disponibilità finanziarie del Comune.

CAPO VIII SERVIZIO DI TRASPORTO

Art. 64

Istituzione e finalità

Il Comune provvede a garantire il servizio di trasporto in favore degli anziani che non superano i limiti di reddito, dei portatori di handicap e nuclei familiari bisognosi, tramite l'erogazione di contributi.

Il contributo è finalizzato a prevenire forme di emarginazione consentendo la piena partecipazione degli anziani alla vita sociale, ai portatori di handicap di frequentare i centri di riabilitazione e le scuole fuori del territorio comunale, ove questi non provvedono direttamente con propri mezzi, ai nuclei familiari bisognosi di frequentare i centri specialistici per cicli di terapie mediche.

Per i portatori di handicap che frequentano i centri riabilitativi in regime di semiconvitto il Comune provvede, tramite convenzione, a corrispondere ai predetti centri le rette di trasporto.

Art. 65

Beneficiari

Possono fruire del contributo cittadini residenti in questo Comune, in possesso dei seguenti requisiti:

ANZIANI: compimento del 60° anno di età per gli uomini e del 55° anno di età per le donne con reddito non superiore ai limiti fissati dalla normativa vigente per l'accesso agevolato ai servizi socio-assistenziali di cui all'art.6 del presente regolamento;

PORTATORI DI HANDICAP: in possesso del certificato L.104/92 che frequentano i centri riabilitativi e le scuole fuori del territorio comunale, che non provvedono direttamente al servizio di trasporto.

NUCLEI FAMILIARI BISOGNOSI: che necessitano di effettuare cicli di terapie mediche presso strutture sanitarie fuori del Distretto Sanitario, e per le quali il S.S.N. non eroga alcun contributo.

Art. 66

Istanza di ammissione

ANZIANI: I beneficiari devono preventivamente fornirsi di apposito tesserino speciale di viaggio, mod.R, unitamente a dei fogli intercalari, riportanti gli estremi del tesserino, rilasciati dalla F.C.E. su esibizione di documento di riconoscimento e produzione di foto formato tessera.

La regolarizzazione dei viaggi avviene a cura del personale della F.C.E. che previa esibizione del tesserino ed intercalare anzidetti, rilascia il biglietto di viaggio, incassa il corrispettivo, annota gli estremi del biglietto sul foglio intercalare punzonandolo per l'annullo.

Entro il 30 novembre di ogni anno tutti coloro che hanno avuto il tesserino speciale di viaggio (i dati verranno rilevati presso la locale stazione ferroviaria che, all'uopo compilano apposito registro) saranno singolarmente invitati dall'Amm.ne Com.le a produrre istanza per la concessione del contributo pari alla spesa di trasporto effettivamente sostenuta, se di importo uguale od inferiore al limite massimo di € 100,00, o nella misura massima se la spesa sostenuta risulta essere superiore a detto limite.

L'istanza per la concessione di tale contributo deve essere redatta su apposito modulo predisposto e messo a disposizione dell'ufficio servizi sociali, corredata della seguente documentazione:

- Fotocopia del tesserino speciale di viaggio, ove non prodotta precedentemente;
- Originali dei fogli intercalari;
- Documentazione relativa alla situazione economica di cui al superiore art.6;

PORTATORI DI HANDICAP: I beneficiari devono con cadenza semestrale inoltrare istanza su appositi moduli predisposti e messi a disposizione dall'ufficio servizi sociali allegando ad essa attestazione circa la effettiva presenza prodotta dagli enti presso i quali i soggetti interessati si recano (enti di riabilitazione e scuole) e, qualora vi si rechino con la F.C.E., attestazione del costo del biglietto dei mezzi di linea A/R.

Il servizio di trasporto per i portatori di handicap rientra tra le prestazioni sociali gratuite ai sensi del Decreto Assessoriale 15/04/2003.

NUCLEI FAMILIARI BISOGNOSI: I beneficiari devono con cadenza semestrale inoltrare istanza su appositi moduli predisposti e messi a disposizione dall'ufficio servizi sociali allegando ad essa la seguente documentazione:

- Attestazione circa la effettiva presenza prodotta dagli enti presso i quali i soggetti interessati si recano;
- Documentazione prevista per l'erogazione delle prestazioni di natura economica, meglio specificata all'43 del presente regolamento.

Non possono accedere al beneficio quei nuclei familiari la cui situazione economica sia pari o superiore a tre volte il minimo vitale.

Istruite le istanze per i contributi per i portatori di handicap e per i nuclei familiari bisognosi, verrà corrisposto un contributo economico pari ad un quinto del costo della benzina per ogni chilometro percorso, con un limite massimo giornaliero di € 20,00 per l'uso di mezzi propri; un contributo economico pari al costo degli abbonamenti o dei biglietti ordinari giornalieri, per chi fa uso di mezzi pubblici di linea.

CAPO IX CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE

Art.67

Istituzione e finalità

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'erogazione dei servizi e di facilitare i rapporti fra i minori che frequentano il Centro di Aggregazione Giovanile (C.A.G.), fra i minori e gli operatori e fra gli operatori ed i genitori dei minori.

Il C.A.G. è luogo di incontro dei bambini e degli adolescenti ed ha lo scopo di favorire momenti di sana socializzazione, attraverso iniziative di carattere ricreativo, culturale e sociale che permettano ai partecipanti di esserne destinatari e protagonisti.

Art.68

Beneficiari

Al C.A.G. possono accedere bambini e ragazzi con età compresa fra 6/18 anni, senza distinzione di sesso, razza, religione, condizione sociale o personale.

Art.69

Organi del C.A.G.

Il C.A.G. appartiene al Comune.

La gestione può essere diretta o affidata ad idonea cooperativa sociale, che individua nell'animatore socio-culturale il responsabile delle attività del centro. Questi potrà essere coadiuvato, ognuno secondo la propria professionalità, da personale qualificato (assistente sociale, pedagogo, psicologo, educatore, etc.) e da personale volontario.

Al fine di garantire la piena partecipazione da parte dei genitori alle attività del centro, si istituisce l'assemblea dei genitori e dei minori ed un comitato formato da una rappresentanza di genitori e dei ragazzi dai 15 anni in su.

L'assemblea dei genitori si riunisce almeno due volte l'anno, una volta per eleggere il comitato ed un'altra di verifica delle attività svolte.

Il comitato si riunisce almeno ogni tre mesi per confrontarsi con l'organo di gestione, il responsabile dell'ufficio servizi sociali del comune e l'assessore alle politiche sociali, sulle attività svolte e sulle proposte, sui problemi vari di gestione.

Art. 70

Modalità di elezione del Comitato

Il Comitato dura in carica un anno e viene eletto mediante votazione segreta e previa predisposizione di una lista di candidati.

Trenta giorni dalla scadenza della carica, l'Assessore alle politiche sociali, con proprio provvedimento, indice le elezioni del nuovo comitato e stabilisce il termine per la presentazione delle candidature e la data delle elezioni.

Ciascun genitore o minore dai 15 anni in su potrà esprimere un numero massimo di 2 (due) preferenze.

Il comitato sarà costituito da n.7 (sette) candidati che hanno ottenuto più voti.

La composizione del comitato dovrà essere affissa permanentemente in bacheca.

Art.71

Attività

Il C.A.G. è aperto da lunedì a venerdì, tranne i festivi, dalle 15.00 alle 19.00.

Dalle 15.00 alle 15.30, si effettuerà l'accoglienza.

Durante il periodo scolastico, dalle 15.30 alle 17.30 si aiuteranno i minori nello svolgimento dei compiti. In tale fascia oraria non si possono espletare altre attività, al fine di non disturbare chi studia; pertanto, chi non ha compiti e chi viene in ritardo non potrà essere accolto all'interno del C.A.G.

Dalle 17.30 alle 19.00 il C.A.G. sarà aperto a tutti gli iscritti per le attività ricreative programmate:

- attività di laboratori artigianali;
- attività grafico-pittoriche
- attività culturali
- iniziative varie ricreative e di socializzazione
- iniziative di integrazione
- attività di drammatizzazione
- cineforum etc.

Dalle 18.00 alle 19.00 si effettuerà l'uscita. Prima delle 18.00, i minori degli anni 14 possono uscire solo previa autorizzazione sottoscritta dai genitori.

Durante il periodo estivo le attività e le ore di apertura del C.A.G. possono subire variazioni.

Art.72

Modalità di ammissione e dimissione

Il minore è ammesso al C.A.G. previa sottoscrizione della domanda da parte del genitore, all'uopo predisposti e disponibili presso lo stesso C.A.G.

Gli iscritti vengono inseriti su un registro contenente i dati anagrafici e il domicilio, nonché i recapiti telefonici utili, da utilizzare in caso di bisogno.

- I minori che frequentano il C.A.G. sono tenuti ad un corretto comportamento, all'osservanza del regolamento, delle decisioni assunte dall'organo di gestione (Comune e/o ente affidatario).

Coloro che non mantengono un corretto comportamento e non rispettano le regole verranno richiamati dagli operatori, in caso di reitera, su segnalazione del responsabile del centro, il responsabile dell'ufficio servizi sociali comunale, diffiderà in prima istanza il minore in presenza dei genitori, successivamente provvederà alla sospensione, ovvero, in caso di grave violazione, alla dimissione del centro.